



IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO. ALCUNE AFFINITÀ E DIFFERENZE LESSICALI E TERMINOLOGICHE

1 ALCUNE PREMESSE SUL LINGUAGGIO GIURIDICO IN GENERALE

Il diritto regola ogni manifestazione della vita sociale e necessita di un apposito linguaggio ovvero del linguaggio giuridico. Il linguaggio giuridico inteso in senso stretto, può definirsi come il linguaggio con cui sono formulate le norme giuridiche. Tuttavia, inteso in senso ampio, può essere definito come il linguaggio in cui sono formulati tutti i discorsi riguardanti il diritto. In particolare, il linguaggio giuridico è lo strumento con cui il legislatore comunica i suoi precetti, i giudici pronunciano le sentenze, gli avvocati dibattono e argomentano, i docenti sistematizzano e propongono soluzioni interpretative. Pertanto, più che di linguaggio giuridico, si dovrebbe parlare più propriamente di linguaggi giuridici (cfr. Caterina, Rossi 2008: 202). L'esistenza di detta pluralità di linguaggi, oltre che da Caterina e Rossi, è altresì ribadita da altri studiosi come Pezzin (cfr. 1996: 71), Pavčnik (cfr. 1997: 359) ed altri, i quali distinguono fra linguaggio legislativo o della legge, linguaggio giurisprudenziale o della giurisprudenza e linguaggio dottrinale o della dottrina.

L'opinione prevalente tende a considerare il linguaggio giuridico un linguaggio solo in parte «tecnicizzato», in quanto composto in massima parte da termini appartenenti alla lingua d'uso generale e solo in minima parte da termini tecnici e specificamente giuridici. Come sottolinea Ajani (2006: 23) “il linguaggio giuridico non contiene soltanto vocaboli di uso comune come ‘veicolo’, ‘muro’, ma anche termini tecnicizzati (tratti dal linguaggio comune e dotati di significato specifico), come ‘responsabilità’, ‘simulazione’, ‘apparenza’, o tecnici (propri esclusivamente del linguaggio giuridico), come ‘espromissione’, ‘anatocismo’ ecc”.

Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, il linguaggio giuridico più che un vero e proprio linguaggio speciale in senso stretto (come la matematica, la fisica, la chimica, la statistica) è perlopiù considerato un linguaggio speciale in senso lato e viene assegnato in linea di massima alla classe dei linguaggi settoriali, sia dai giuristi (Belvedere 1994: 22), sia dai linguisti (Mortara Garavelli 2001: 8-9).

Altro fatto che si desidera premettere è la dipendenza del linguaggio giuridico non solo dalla lingua in cui è espresso, bensì anche dal singolo sistema giuridico a cui si riferisce (cfr. Sacco 2000: 725).¹

* sandro.paolucci@ff.uni-lj.si

1 Si vuole citare, altresì, una considerazione di Cao (2007: 28) secondo cui “(e)ach legal language is the product of a special history and culture”.

In effetti, si può affermare che non si ha solo un linguaggio giuridico per ogni lingua, bensì si hanno tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi giuridici esistenti (cfr. Paolucci 2021). Possiamo, ad esempio, distinguere tra l'inglese giuridico dell'Inghilterra, l'inglese giuridico degli Stati Uniti, l'inglese giuridico di tutti gli altri Paesi di *common law*, l'inglese giuridico dell'Unione europea nonché l'inglese giuridico del cosiddetto "diritto uniforme". Il vocabolario giuridico, dunque, varia non solo da lingua a lingua, ma anche da sistema a sistema.

2 IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO

2.1 Le origini della lingua giuridica slovena

Varie fonti rendono testimonianze inequivocabili sulle origini lontane nonché sulle radici profonde della lingua giuridica slovena. Infatti, se è vero che il primo testo giuridico scritto, ovvero la traduzione in sloveno delle *Gorske bukve* a opera di Andrej Recelj, come si vedrà più avanti, risale appena al 1582, il diritto nonché la lingua giuridica slovena non scritta sembrano aver origine già nel primo medioevo e in particolare al tempo in cui gli antichi Slavi si insediarono nella regione delle Alpi Orientali. Come afferma Škrubej (cfr. 2002: 199), gli Slavi che nel primo medioevo si stabilirono sul territorio delle Alpi Orientali costituivano un popolo organizzato che si diede delle regole secondo un proprio *ius gentis*. Tale diritto, naturalmente, non costituiva un sistema giuridico in senso proprio, comparabile a quelli più vicini a noi, ma, piuttosto, consisteva in una forma organizzativa della società basata sul rispetto di tradizioni, di usi e costumi, secondo i quali le genti di quel tempo regolavano le loro relazioni sociali (cfr. Vilfan 1961: 23).

Nel V secolo d.C. gli Slavi, ribellandosi all'Impero bizantino, iniziarono a invadere quei territori. Invasioni che si fecero più intense nel periodo d'imperio di Giustiniano, proprio quando questi ordinò la compilazione del *Codex iuris civilis*. Gli Slavi si insediarono, dunque, sul territorio delle Alpi Orientali, ovvero della Slovenia odierna, alla fine del VI secolo. Durante il processo d'invasione e d'insediamento su detto territorio, entrarono in contatto con diversi popoli come gli Illiri e i Romani e con le loro consuetudini ed usi giuridici. Il periodo che va dall'insediamento degli Slavi nel VI secolo, all'annessione del territorio del popolo degli Slavi in altri Stati nel IX e X secolo, viene diviso in due parti. La prima parte vede la società slava organizzata in forma di tribù e la formazione della Carantania; la seconda parte, invece, coincide con l'avvento dell'epoca feudale e della stratificazione sociale. Dal IX secolo il territorio del popolo degli Sloveni fu annesso a Stati stranieri. Gli usi e costumi delle tribù slave furono integrati dal diritto germanico, i cui effetti si possono riscontrare anche nel diritto sloveno moderno.

Alla luce di quanto sopra, dunque, come sottolinea Škrubej (2007: 253) il diritto non scritto vigeva come tale da molti secoli e non fu codificato prima del XVIII secolo; la sua esistenza non è necessariamente legata all'esistenza dello Stato (cfr. anche Kranjc 1998: 168). La fonte del diritto principale di quel periodo fu la prassi delle corti e dei tribunali. La comunicazione giuridica si svolgeva principalmente in modo orale.

Importanti riscontri non soltanto dell'esistenza, bensì della rilevanza della lingua giuridica slovena emergono intorno all'anno 1000 dai celebri *Brižinski spomeniki* (Manoscritti di Frisinga) in cui sono formalizzati per iscritto, tra gli altri, anche espressioni, termini, istituti giuridici ed antiche denominazioni di istituzioni di diritto pubblico. Fra queste ultime, come testimonia chiaramente Škrubej (2002: 70-71) vi sono per esempio espressioni come *oblast* 'autorità/potere', *gospod* 'signore', *kazen* 'pena', *rota* 'giuramento', *pravda* 'causa' ecc.²

2.2 L'evoluzione del linguaggio giuridico sloveno

Se prendiamo come punto di partenza i dati appena illustrati, possiamo affermare che, tralasciando il diritto non scritto e i molteplici frammenti ed espressioni giuridiche presenti nei *Brižinski spomeniki* e in altre importanti fonti (come anche lo *Stiški Rokopis*, 'Manoscritto di Stična', o il *Kranjski Rokopis*, 'Manoscritto di Kranj'), il primo testo normativo a carattere più esteso in lingua giuridica slovena sembra coincidere con la traduzione in sloveno delle *Gorske bukve* a opera di Andrej Recelj, avvenuta nel 1582.

In effetti, da quei tempi e fino al 1848 il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto primariamente attraverso la traduzione (cfr. Jemec Tomazin 2009: 67-69) di fonti normative, raccolte e opere giurisprudenziali e dottrinali straniere, specialmente dal latino, dal tedesco e dal francese. Particolarmente importante fu l'opera di traduzione dal tedesco in tutte le lingue dell'impero – e dunque anche in sloveno – delle principali fonti normative dell'Impero asburgico per volere dell'imperatrice Maria Teresa (1740-1780). Numerosi testi giuridici furono tradotti in sloveno anche nel periodo delle Province Illiriche (1809-1813).

L'inizio della produzione sistematica del linguaggio giuridico sloveno e *in primis* della terminologia giuridica risale all'anno 1848, quando, previo assenso delle autorità austriache, si svolsero a Lubiana le prime lezioni di diritto civile e di diritto penale (cfr. Kocbek 2004: 107-108). Per lo sviluppo della scienza giuridica slovena e del linguaggio giuridico ha avuto estrema importanza l'istituzione della prima università slovena nel 1919 e in essa la nascita della Facoltà di Giurisprudenza.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, in seguito all'adesione al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, venne previsto a livello costituzionale che la lingua ufficiale del Regno fosse il serbo-croato-sloveno. Come nota Kranjc (1998: 176), ciò rappresentò, comunque, un fatto positivo che vide la lingua slovena in una posizione migliore rispetto al passato. Lo sloveno, infatti, era la lingua ufficiale dell'amministrazione statale interna nonché dell'autorità giudiziaria interna; inoltre, era la lingua accademica ovvero la lingua in cui si tenevano le lezioni universitarie (cfr. Kranjc 1998:176).

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Costituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia portò un ulteriore grande cambiamento, *in primis*, nel sistema politico e ciò determinò di conseguenza anche grandi cambiamenti nel diritto, facendo confluire il sistema giuridico instauratosi nella famiglia giuridica del diritto socialista. Tali cambiamenti

2 Škrubej (cfr. 2002: 83-87) afferma che i *Brižinski spomeniki* (Manoscritti di Frisinga) costituiscono la fonte principale da cui emergono le più antiche espressioni giuridiche slovene.

naturalmente si riverberarono anche sul linguaggio giuridico. Nel 1974 venne adottata la Costituzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e della Repubblica Socialista di Slovenia – le cui versioni nelle varie lingue e dunque anche in sloveno avevano un valore equipollente e in cui veniva fissato e riconosciuto l'uso obbligatorio della lingua slovena davanti agli organi e alle altre autorità pubbliche in Slovenia.

Nel 1991 la Slovenia proclama la propria indipendenza e – quale Stato sovrano – può darsi una propria Costituzione. Ne consegue la nascita di un nuovo ordinamento giuridico originario e autonomo con delle proprie caratteristiche che naturalmente sono decisive anche per l'evoluzione del linguaggio giuridico. Con l'adozione della Costituzione nel dicembre 1991, la Slovenia entra a far parte a pieno titolo dei paesi del cosiddetto mondo occidentale. Successivamente tale ruolo verrà ulteriormente rafforzato con l'adesione alla NATO e all'Unione europea. Tutto ciò ha richiesto un'attività di adeguamento e di progressiva armonizzazione della legislazione interna ai principi fondamentali vigenti nei paesi occidentali, l'adesione a trattati e convenzioni internazionali e la ricezione di norme giuridiche straniere.

Nel 2004 la Slovenia è diventata membro dell'Unione europea, di conseguenza, da allora, anche il diritto comunitario concorre a integrare le fonti del diritto della medesima. Come noto, il diritto comunitario è un diritto sovranazionale che si applica in tutti gli Stati membri dell'UE. Pertanto anche l'adozione della legislazione comunitaria ha avuto un notevole impatto sul linguaggio giuridico sloveno in quanto quest'ultimo è stato integrato, primariamente mediante traduzioni, da una nuova serie di termini ed espressioni provenienti dalle altre lingue ufficiali dell'UE, soprattutto dall'inglese e dal francese (cfr. Paolucci 2021).

2.3 L'influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico sloveno

Come sopra detto, il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto sistematicamente a partire dalla seconda metà del XIX secolo e, in questo contesto, importante è pure stata – ai fini della ricezione di concetti e termini giuridici – l'opera di traduzione da altre lingue.

Per effetto anche del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell'Impero Asburgico – condizione che ha determinato la costante necessità di traduzioni dalla lingua giuridica primaria dell'Impero – molti termini, come ad esempio *predpis* (*Vorschrift*), *pravni posel* (*Rechtsgeschäft*), *izjava volje* (*Willenserklärung*), derivano dal linguaggio giuridico tedesco (cfr. Kocbek 2004).

Inevitabile è naturalmente l'influenza del latino; ricorrono infatti prestiti puri di termini – come *causa*, *bona fides*, *sui generis* – o calchi di espressioni di origine latina – come *kodeks*, *derogacija* – o, ancora, detti latini come »*pacta sunt servanda*« (cfr. Mattila 2006: 136-158).

Successivamente anche la lingua serbo-croata ha influenzato il linguaggio giuridico sloveno e alcuni termini giuridici da essa derivati – come per esempio *zaključek*, *prekiniti*, *tajnost* (*podatkov*) ecc. – sono stati conservati anche nella moderna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2011).

Dagli inizi del Novecento, via via sempre più massicciamente, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue, hanno fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico

sloveno molti termini e espressioni di lingua inglese: si pensi a termini come *leader*, *manager*, *hearing* o a concetti come *privacy*, *impeachment*, *dumping*, o a contratti come *leasing*, *franchising*, *forfeiting* ecc. Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati – non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza – mediante calchi; taluni altri, nonostante gli sforzi profusi per arginare tale fenomeno, hanno fatto ingresso come prestiti puri.

Inoltre, come sopra accennato, con l'ingresso nell'UE e per effetto della traduzione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchito di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell'UE, come *Evropska komisija* o *Evropski parlament*, o a concetti specifici, come *acquis communautaire*, *direktiva*, *enotni trg* e altri (cfr. Paolucci 2021).³

3 IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO

3.1 Le origini: dal latino al volgare

Mentre la lingua italiana, pur originando qualche secolo prima, getta le sue radici più profonde nel XIV secolo, grazie ai trecentisti toscani cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, la lingua giuridica prima di assumere una certa organicità ed autonomia propria necessiterà almeno di altri tre secoli. Infatti, come si vedrà più avanti, il linguaggio giuridico italiano, più che altri linguaggi giuridici europei, scaturisce dal latino che lo permea in tutte le sue peculiarità e manifestazioni; solo successivamente, in esso confluiranno altri fondamentali apporti provenienti da altre lingue giuridiche: in primo luogo dal francese, segnatamente a livello di legislazione, poi dal tedesco, specialmente a livello dottrinale e filosofico, infine dall'inglese o, più precisamente, dall'angloamericano, i cui influssi si sono fatti sempre più intensi nell'ultimo secolo.

In effetti, parimenti a quanto è accaduto per altre lingue come il francese e il tedesco, l'emancipazione dal latino è stata opera assai lunga e complessa per una serie di ragioni. In primo luogo il latino era la lingua del diritto romano i cui principi sono stati alla base di tutti gli ordinamenti giuridici; per tale ragione, specialmente in Italia essi hanno costantemente funto da prototipo nella creazione di vari istituti e nell'elaborazione di concetti giuridici. Ne consegue che il latino, almeno per la lingua giuridica (così come per altre scienze), è stato per molti secoli una vera e propria lingua franca. A tali fatti si aggiunga che il latino, e specialmente il latino giuridico, era una lingua classica, dotta, complessa, dominio dei ceti più alti, dunque difficile da sostituire ovvero soppiantare. Anche per tali ragioni, nella penisola italiana si assiste a un sostanziale bilinguismo – prima fra il latino e il volgare e successivamente fra il latino e l'italiano giuridico – che perdurerà sino agli inizi dell'Ottocento. Basti pensare che fino a tale periodo le lezioni nelle facoltà di giurisprudenza erano tenute principalmente in latino. Il bilinguismo ha informato di sé il linguaggio giuridico, ha imposto certe scelte lessicali e certe movenze stilistiche.

3 Alcuni autori, in merito a tale fenomeno, sono giunti a parlare persino della nascita dell'“eurosloveno” (Kalin Golob 2003: 130-131).

L'utilizzo del volgare nella comunicazione giuridica avviene con una certa gradualità. Taluni documenti mercantili antecedenti al Trecento e, successivamente, statuti, atti notarili ed altri atti erano redatti in lingua volgare, nonostante questa fosse guardata con diffidenza dai giuristi italiani. Il rapporto tra latino e volgare si traduce in un'opposizione tra lingua tecnica per iniziati e lingua comprensibile per i destinatari finali.

Tuttavia, dalla fine del Seicento l'utilizzo dell'italiano diventa prevalente nella pratica giuridica, mentre il latino rimane ampiamente utilizzato negli altri campi del sapere. La giurisprudenza dell'epoca, quando non ricorre a un pieno bilinguismo, usa un linguaggio volgare complesso ovviamente gravido di latinismi; al contrario, nei testi legislativi vi è la tendenza ad utilizzare un linguaggio volgare non tecnico. L'opera *Il dottor volgare* di Giovan Battista de Luca, pubblicata nel 1673, è di solito indicata come la prima trattazione in italiano di tutto il diritto (cfr. Caterina/Rossi 2008: 191-192).

3.2 L'influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico italiano

Agli inizi dell'Ottocento, il linguaggio giuridico italiano, per effetto de *Le Code Napoleon*, subisce un deciso influsso del francese. A partire dal 1804, infatti, i testi legislativi in particolare, ma anche la dottrina e la pratica del diritto recepiscono ovvero mutuano dal francese termini e concetti che lasciano un'impronta indelebile nella lingua giuridica italiana. Nella pratica ciò avviene attraverso l'adozione di testi legislativi bilingui in età napoleonica, mediante l'imitazione di modelli legislativi francesi nei decenni successivi nonché attraverso la diffusione in Italia della letteratura giuridica francese, la quale veniva attentamente studiata e tradotta. Da allora fanno ingresso nella lingua giuridica italiana denominazioni di istituzioni e organi come *Corte di Cassazione*, *Consiglio di Stato*, *Consiglio Superiore della Magistratura*, quali calchi rispettivamente delle neonate denominazioni francesi *Cour de cassation*, *Conseil d'Etat*, *Conseil supérieur de la magistrature*. L'influsso è trasversale, e semina termini che attecchiscono prontamente in tutti i rami del diritto italiano, si pensi a quello amministrativo o commerciale es. *prospetto*, *rendiconto* o a quello penale, es. *reclusione*, *vagabondaggio*. Una serie di termini e concetti insomma verrà accolta in tutti i più importanti atti normativi italiani a partire dallo Statuto Albertino del 1848, per arrivare al primo Codice Civile post-unitario del 1865, al Codice di Commercio del 1882, fino al nuovo Codice Civile, tuttora vigente, del 1942 e alla Costituzione repubblicana del 1948.

Alla fine dell'Ottocento, tuttavia, è la pandettistica tedesca a suscitare grande ammirazione, prima fra i romanisti italiani e successivamente fra gli studiosi del diritto positivo. La letteratura giuridica tedesca veniva letta in lingua originale, ma sovente anche tradotta (cfr. Glück 1888). I giuristi italiani del tempo, soprattutto gli studiosi del diritto, importarono tanto il metodo concettuale, quanto la definizione e la sistematica elaborate in Germania. Ne conseguì una decisa influenza sulla lingua giuridica italiana in cui vengono introdotti tutti i termini necessari per esprimere le nuove idee tedesche. In alcuni casi ciò impone un arricchimento di significato di termini già esistenti per veicolare differenti istituti giuridici. A titolo di esempio, viene mutuato dai tedeschi un sistema concettuale quale l'*invalidità* (*Ungültigkeit*), figura di genere che comprende la specie della *nullità* (*Nichtigkeit*) e la specie dell'*annullabilità* (*Anfechtbarkeit*),

abbandonando così lo schema francese che suddivideva il *genus nullità* in assoluta e relativa. Spesse volte, il modello tedesco favorisce l'introduzione di nozioni più astratte, sconosciute al modello francese. Ad esempio il termine *fattispecie*, non era sconosciuto all'italiano, ma ha preso il suo significato tecnico per tradurre l'espressione tedesca *Tatbestand*; e ancora, *rapporto giuridico* traduce l'espressione *Rechtsverhältnis*. In taluni casi si ricorre a neologismi, come nel caso di *negozio giuridico* per tradurre *Rechtsgeschäft* ecc. (cfr. Caterina/Rossi 2008: 194-195).

Presto il linguaggio dogmatico si trasferì dalle aule universitarie anche alle aule giudiziarie. Avvocati e magistrati iniziarono a ricorrere a espressioni come rapporto giuridico, negozio giuridico, annullabilità, fattispecie, presupposizione. In sostanza, se l'influenza francese si è manifestata precipuamente attraverso la legislazione, i modelli tedeschi sono giunti in Italia soprattutto attraverso la dottrina.

A partire dal Novecento e fino ad oggi, anche l'italiano, così come le altre lingue, subisce un progressivo influsso dell'inglese. Le ragioni prime sono pressoché note; sono l'effetto dell'egemonia politica, economica, sociale e culturale, soprattutto americana, ottenuta e venutasi via via rafforzando a partite dalla fine della Prima Guerra mondiale.

A differenza del passato in cui i termini e concetti francesi e soprattutto tedeschi venivano tradotti e facevano così ingresso nel linguaggio italiano sotto forma di calchi o neologismi, per quanto riguarda specialmente l'inglese le incorporazioni di termini e concetti avvengono sovente in modo diretto ossia senza previa traduzione. Dottrina e giurisprudenza italiana e talvolta anche il legislatore ormai da decenni ricorrono a termini inglesi, veri e propri forestierismi, talvolta creandogli accanto anche un termine italiano parallelo (si pensi a *leasing* 'locazione finanziaria', *franchising* 'affiliazione commerciale', *privacy* 'riservatezza'), spesse volte tuttavia trascurandone o evitandone la traduzione (si pensi a *dumping*, *know how* e altri); cfr. Paolucci (2021).

Inoltre, analogamente a quanto accade per il linguaggio giuridico sloveno, un deciso influsso sul linguaggio giuridico italiano è esercitato dal diritto comunitario. Il linguaggio giuridico comunitario talune volte crea ossia impiega termini nuovi rispetto a quelli propri dei vari linguaggi giuridici nazionali ed essi devono giocoforza essere recepiti da questi ultimi (ad esempio: *procedura di codecisione*, *tariffa doganale comune*, *comitologia* ecc.); più spesso, invece, il diritto comunitario impiega termini giuridici già conosciuti nei vari ordinamenti giuridici nazionali, risemantizzandoli sulla base delle specifiche esigenze comunicative alla base dell'adozione degli atti (ad esempio: *regolamento*, *direttiva*, *diritto di recesso*, *sussidiarietà* e altri ancora); cfr. Nystedt (2001: 273).

4 ALCUNE PECULIARITÀ LESSICALI E TERMINOLOGICHE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E DEL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO

Come sopra emerso, ogni linguaggio giuridico – pur essendo soggetto a continui influssi provenienti da altri linguaggi e dunque in costante evoluzione grazie al

confronto e all'interazione con modelli stranieri – ha una sua autonomia e presenta specificità lessicali e terminologiche, morfosintattiche e testuali proprie. Nel presente contributo di seguito si passano ad esaminare le principali specialità lessicali e terminologiche.

Possiamo iniziare con alcune caratteristiche comuni ossia riscontrabili in entrambi i linguaggi giuridici. Le lingue speciali sono tali in quanto possiedono innanzitutto un lessico speciale, appunto, che le caratterizza e distingue dalle lingue comuni. Il lessico di tali lingue speciali è altresì tanto più cogente quanto più ci si avvicina alle scienze di alta formalizzazione quali la matematica, la fisica, la chimica ecc (cfr. Megale 2008). Per quanto attiene al nostro campo di indagine, si può innanzitutto partire dal fatto che il lessico giuridico è composto non soltanto da un lessico tecnico in cui sono presenti enunciati monosemici propri esclusivamente di tale disciplina come “anatocismo” (*anatocizem*), “collazione” (*kolacija*), “usucapione” (*priposestovanje*) ecc., ma anche da termini tecnicizzati derivati dal linguaggio comune come “azione” (*dejanje, storitev*, ma anche *delnica, tožba*), “denuncia” (*naznanilo* ma anche *prijava, ovadba*), “ordine” (*red, vrsta* ma anche *ukaz, naročilo*) e da espressioni introdotte da altre discipline come “banche dati” (*podatkovne banke*), “analisi autoptiche” (*obdukcija*) e altre.

Inoltre, si può notare che il lessico delle lingue speciali è tendenzialmente denotativo ossia teso a trasmettere il contenuto oggettivo di un segno e monosemico ossia portatore di significati univoci. Tuttavia, non si può dire, in particolare per la monosemia, che ciò valga anche per il linguaggio giuridico. Anzi, al contrario, la polisemia esiste in larga misura nel linguaggio giuridico e quindi la monosemia rappresenta più che altro un obiettivo condiviso (cfr. Megale 2008: 75). Per fare un esempio relativo al linguaggio giuridico italiano, si pensi al termine *azione* che: 1) nel diritto processuale civile corrisponde alla domanda con la quale si intenta una causa, si cita una parte o si chiede un provvedimento del giudice. In sloveno corrisponde a *tožba*; 2) nel diritto penale corrisponde alla condotta attiva tenuta dal reo nel compiere un determinato reato. In sloveno corrisponde a *storitev*; 3) nel diritto societario, un'azione costituisce un titolo mobiliare, un titolo rappresentativo di una frazione del capitale sociale di una società per azioni. In sloveno corrisponde a *delnica*. Altri esempi: *arresto, decreto, errore*. Un esempio di polisemia inerente a termini propri del linguaggio giuridico sloveno – e alle conseguenze nel passaggio a quello italiano – è costituito dal termine *pristojnosti*, che in italiano può corrispondere a *competenze* (p. es. di un funzionario pubblico), a *attribuzioni* (p. es. del Presidente della Repubblica), a *poteri* (p. es. di un sovrano). Viceversa, nel passaggio dal linguaggio giuridico italiano a quello sloveno, un altro esempio è dato dal termine *libertà* che in sloveno può corrispondere a *svoboda, pravica, svoboščina, prostost*.

Altra peculiarità delle lingue speciali, che discende poi dalla vocazione tendenzialmente denotativa e monosemica delle medesime, è una certa riluttanza per la sinonimia. Riguardo a quest'ultima non fa eccezione il linguaggio giuridico. Infatti, in quest'ultimo, segnatamente il legislatore nella previsione dei testi normativi, onde assicurare quanta più precisione, univocità e certezza del diritto, preferisce da sempre ricorrere alla ripetizione o ad altre strategie magari meno eleganti, anziché ai sinonimi che in quanto

tali, appunto, non sono mai identici, e spesso risultano forieri di incertezza e ambiguità. Tuttavia, quando si tratta di testi giuridici espositivi, argomentativi e soprattutto informativi, sovente e per scopi disparati si ricorre a sinonimi con maggiore disponibilità. Infatti, soprattutto nei testi giuridici informativi, spesso, per renderli meno tecnici e più fruibili anche a quei destinatari comuni che altrimenti non li comprenderebbero appieno, si usano sinonimi come, per esempio, *timbrare*, *convalidare*, *annullare* per *obliterare*, oppure *interrogare i testimoni* per *escutere i testi* ecc. (Paolucci 2017).

Quanto poi agli aspetti più propriamente terminologici concernenti le due lingue giuridiche, si può notare quanto segue. *In primis*, il linguaggio giuridico italiano è farcito di una molteplicità di termini tecnici, di fraseologismi specialistici nonché di arcaismi ereditati soprattutto dal latino. In effetti, molti termini o espressioni giuridiche italiane sono meri calchi di antichi termini, locuzioni o detti latini che spesso vengono usati dai giuristi, anche se arcaici, nonostante la successiva creazione di termini o enunciati più moderni (ad es.: *obliterare* in luogo di *convalidare*, *timbrare* ecc.). A ciò va aggiunto altresì che l'italiano più che altre lingue ricorre spesso a veri e propri prestiti dal latino. Tale pratica è riscontrabile trasversalmente; infatti, vi ricorrono non solo la dottrina e la giurisprudenza ma sovente anche il legislatore, così che non solo in dottrina e in giurisprudenza ma anche a livello legislativo possiamo spesso incontrare locuzioni o termini come *ipso iure*, *ope legis*, *ex lege*, *mortis causa*, *dominus*, *de cuius* e molti altri. Le ragioni di tale tendenza conservativa riteniamo siano ancorate a un più alto grado di formalità e di solennità che attraverso espressioni arcaiche e latinismi l'operatore del diritto intende trasmettere a tutti i consociati ovvero alla collettività.

Successivamente la terminologia giuridica italiana si arricchisce (come detto sopra), a partire dagli inizi dell'Ottocento per effetto dell'influenza del francese, dalla fine dell'Ottocento per effetto dell'influenza del tedesco e dagli inizi del Novecento per lo sbarco nell'Europa continentale dell'inglese o meglio dell'angloamericano e per l'arrivo dei termini spesso intraducibili dei sistemi di *common law*. Come accennato sopra, mentre i termini francesi e tedeschi sono stati introdotti nel linguaggio giuridico italiano soprattutto attraverso calchi e neologismi, i termini in inglese, dal momento che spesso introducevano istituti nuovi, sconosciuti ai sistemi continentali di *civil law*, e sovente difficili da tradurre con un equivalente giuridico ovvero sostanziale, perlopiù sono stati accolti (non solo in Italia) con il loro *nomen iuris* originale e dunque hanno fatto breccia nella dottrina e nella giurisprudenza e talvolta anche nella legislazione come meri forestierismi.

Parimenti, anche il linguaggio giuridico sloveno, come risultato di un processo simile a quello illustrato, si compone di un insieme di termini e espressioni principalmente di origine slava (cfr. Škrubej 2002, 2007) che via via nei secoli sono stati integrati con termini e espressioni provenienti dal latino prima, e successivamente dal tedesco, nonché dal francese, dal serbo-croato e – oggi più che mai – dall'inglese.

Mentre il latino inizia a penetrare nella lingua giuridica slovena a partire dal IX-X secolo (entrano prestiti puri di termini come *causa*, *bona fides*, *sui generis* o calchi di espressioni di origine latina come *kodeks*, *derogacija*, o detti latini come »*pacta sunt servanda*«; cfr. Mattila 2006: 136-158), il tedesco vi irrompe soprattutto nel XVIII e

nel XIX secolo. Come sopra detto, per effetto del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell'Impero Asburgico fanno ingresso nel linguaggio giuridico sloveno numerosi termini come *predpis (Vorschrift)*, *pravni posel (Rechtsgeschäft)*, *izjava volje (Willenserklärung)* e molti altri ancora.

Nel XIX secolo, nel contempo, il collage della lingua giuridica slovena, per effetto delle grandi novità apportate dalle codificazioni napoleoniche, si arricchisce altresì di termini e espressioni francesi. Successivamente, nel XX secolo, anche la lingua serbo-croata concorre a influenzare il linguaggio giuridico sloveno e alcuni termini giuridici – come per esempio *zaključek, prekiniti*, ecc. – sono stati conservati anche nella moderna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2004).

Dai primi del Novecento, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue, hanno fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico sloveno molti termini di lingua inglese come *leader, manager* o concetti come *privacy, impeachment*, o contratti come *leasing, franchising*. Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati mediante calchi, non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza; taluni altri, invece, sono stati mutuati/recepiti come prestiti puri.

Inoltre, come sopra accennato, con l'ingresso nell'UE e per effetto della traduzione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchito di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell'UE, come *Evropska centralna banka* o *Evropski svet*, o a concetti specifici come *prosti pretok storitev, deljene pristojnosti, načelo subsidiarnosti* ecc.

5 ANALISI DI ALCUNI TERMINI GIURIDICI DAI CONTENUTI EQUIVALENTI PRESENTI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E IN QUELLA SLOVENA

Come sopra accennato un linguaggio giuridico – e il suo sviluppo lessicale e terminologico – è il frutto di una serie di elementi e fatti quali la lingua storico-naturale da cui origina, il susseguirsi di fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali in una data società (cfr. Šarčević 1997, Cao 2007) e altresì dell'influsso di sistemi giuridici diversi (cfr. Gambaro/Sacco 2008). In particolare Cao (2007: 28) afferma “(e)ach legal language is the product of a special history and culture”.

Alla stessa stregua di altri linguaggi giuridici, anche il linguaggio giuridico sloveno e quello italiano – come si è peraltro sopra rilevato – accanto ad alcuni elementi di affinità che in questa sede non verranno esaminati/approfonditi, presentano altresì taluni elementi di diversità. Nell'intento di comprovare in concreto quanto appena sostenuto, si è condotta una breve indagine/analisi a livello terminologico volta a individuare origine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici su determinati termini giuridici e altresì a rilevare come sono maturate certe scelte effettuate dal legislatore. In particolare sono stati scelti alcuni termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali (Šarčević 1997: 236 e ss.) o equivalenti sostanziali (Paolucci 2011), presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. Trattasi

di termini scelti rispettivamente dal legislatore costituzionale italiano e da quello sloveno, che si elencano di seguito:

Repubblica	Država
Consiglio Superiore della Magistratura	Sodni svet
Corte di Cassazione	Vrhovno sodišče
Forze armate	Obrambne sile
Camera dei deputati	Državni zbor
Presidente del Consiglio dei ministri	Predsednik vlade
Sovranità	Oblast
Sentenza	Sodba
Giudicare	Soditi
Pena	Kazen

Dall'esame di varie fonti normative e di alcuni studi dottrinali si è rilevato quanto segue. I primi due termini oggetto di esame sono *Repubblica* e *Država*, in italiano Stato. In tali casi la scelta del legislatore costituzionale italiano e rispettivamente di quello sloveno appare di ordine giuridico e altresì di ordine politico. In effetti, il legislatore ha voluto mettere in particolare rilievo l'elemento di novità che è stato alla base dell'esigenza di darsi una nuova Carta costituzionale. Per quanto concerne il termine italiano *Repubblica* come rilevato anche da studiosi come Barile (1998), Virga (1971) e altri, l'Italia era uno Stato unitario già dal 1861, con il Regno d'Italia, appunto, che perdurò fino al 1946, quando in seguito agli esiti della Seconda Guerra Mondiale gli italiani nel referendum istituzionale del 2 giugno scelsero la Repubblica. Passando da una forma monarchica ad una repubblicana fu necessario darsi una nuova Costituzione dove, tra le altre, fosse espressa la principale novità ossia la Repubblica. Per tale ragione il legislatore sceglie costantemente il termine Repubblica anche laddove in altri ordinamenti – come quello sloveno, come si vedrà – si tende ad usare il termine Stato. Per esempio: “L’Italia è una Repubblica democratica ...” art. 1 Cost.; “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” art. 6 Cost.; “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura ...” art. 9 Cost.; “Ordinamento della Repubblica”, “Procura della Repubblica”. In merito al termine *Stato*, adottato dal legislatore sloveno, invece va rilevato che la Slovenia era una Repubblica già dal 1945, quale Stato membro che aderì alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Nel 1991, con la proclamazione dell'indipendenza della Slovenia, entra in vigore la prima Costituzione della Slovenia quale Stato indipendente e sovrano. E nel caso di specie la novità assoluta da esplicitare nella Costituzione era, appunto, lo Stato. Tale termine, infatti, permea l'intera Carta costituzionale (cfr. Kaučič/Grad 2008). Solo per presentare alcuni esempi: “La Slovenia è uno Stato sociale e di diritto” art. 2; all'interno della Costituzione medesima

figurano termini come “Ordinamento dello Stato”, “Camera di Stato”, “Consiglio di Stato”, “Procura dello Stato”.

Altri termini oggetto di esame come *Consiglio Superiore della Magistratura e Sodni svet (Consiglio della Magistratura)*, *Corte di Cassazione e Vrhovno sodišče (Corte Suprema)*, *Forze armate e obrambne sile (Forze di difesa)* sono invece espressione di due sistemi giuridici diversi – quello italiano e quello sloveno – che si sono inevitabilmente ispirati ad altri sistemi giuridici come quello francese, quello tedesco e altri. Si pensi al *Consiglio Superiore della Magistratura* italiano – istituito già nel 1907 come organo consultivo e amministrativo presso il Ministero della Giustizia – introdotto nella Costituzione italiana del 1948 come organo di autogoverno dei giudici, imitando il modello francese dove tale istituzione viene creata già nel 1883. Dunque, un organo avente una funzione analoga a quello presente in Francia, anche se in parte se ne differenzia per quanto riguarda la sua costituzione e per talune diverse attribuzioni. In Slovenia invece l’organo di autogoverno dei giudici viene denominato nella Costituzione del 1991 *Sodni svet*, tradotto in italiano pressoché unanimemente come Consiglio della magistratura. In tal caso, in assenza di un organo equivalente nella Costituzione tedesca – cui il legislatore costituzionale sloveno si è maggiormente ispirato – i costituzionalisti sloveni si sono aperti agli altri modelli occidentali come quello francese, italiano ed altri, seppur introducendo alcune differenze tenuto conto della realtà anche giuridica esistente nel nuovo Stato (cfr. Kaučič/Grad 2008). Discorso analogo vale per la *Corte di Cassazione* italiana in cui il legislatore costituzionale imita il modello francese della *Cour de cassation* e per il *Vrhovno sodišče* sloveno, tradotto in italiano pressoché unanimemente come *Corte suprema* in cui il legislatore si ispira anche per quanto concerne il *nomen iuris* ad altri modelli come quello austriaco, ma anche statunitense, o canadese.

Inoltre, taluni termini come *Camera dei deputati e Državni zbor (Camera di Stato)*, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Predsednik vlade (Presidente del Governo)* ecc., sono invece elementi fondamentali dei singoli ordinamenti con i quali i legislatori costituzionali hanno inteso in parte seguire dei modelli stranieri affermati e sperimentati e in parte distinguersi da essi per meglio soddisfare le esigenze specifiche dello Stato e della collettività e nel contempo per riaffermare anche a livello legislativo la propria autonomia e sovranità. Vediamo ora in breve alcuni particolari in merito alle scelte effettuate dai legislatori relative alla figura del capo del governo. Quanto al *Presidente del Consiglio dei Ministri* si osserva quanto segue. In Italia, la Costituzione repubblicana del 1948 denomina tale figura Presidente del Consiglio dei ministri e gli assegna un ruolo di mero *primus inter pares* (cfr. Martines 1997; Barile 1998: 225). Vari studiosi e non solo, si sono chiesti il perché di questa sostanziale parità di poteri tra capo del governo e i rispettivi ministri, non solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi europei; e se non fosse stato preferibile assegnare maggiori poteri al primo ministro, appunto. Si potrebbe asserire che i vari legislatori costituzionali dopo le esperienze antecedenti di governi autoritari (es. governo Mussolini in Italia) hanno cercato di privilegiare quanto più la posizione del Parlamento, naturalmente, e del Governo come organo collegiale a scapito del capo di esso, evitando così che questi potesse accentrare eccessivo potere

nelle proprie mani. E ciò, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta del secolo scorso, pur creando sovente instabilità e talvolta gravi difficoltà (es. frequenti crisi di governo), è stato più o meno tollerato dai vari ordinamenti. Nell'ultimo trentennio, invece, anche per effetto di un nuovo dinamismo (cfr. Grad 1996: 95), non tanto politico, quanto economico (si pensi all'avvento di internet, alla *new economy*, alla globalizzazione, alla maggiore integrazione economica e monetaria dei Paesi UE ecc.), scongiurati ormai i pericoli di ritorno ai periodi bui del passato, nei vari Paesi si è avvertita sempre più l'esigenza di governi quanto più efficaci ed efficienti, pronti a reagire anche in tempi brevi alle continue esigenze dettate dai ritmi del mondo odierno, dove sempre più Stati di tutto il globo (si pensi a Cina, India, Brasile e altri), mercati, borse ed altri fenomeni richiedono scelte decise e tempestive. E per far sì che ciò avvenga, serve che il capo del governo non sia più soltanto un *primus inter pares*, bensì sia assegnatario di maggiori poteri che gli possano permettere, assumendosi naturalmente le dovute responsabilità, di agire in maniera più autonoma e incisiva.

Passiamo ora al termine *Predsednik vlade*. In Slovenia, all'indomani dell'indipendenza nel 1991, una Costituzione fortemente ispirata alla Costituzione tedesca denomina il capo del governo come *Predsednik vlade* ovvero Presidente del Governo. Secondo autorevoli costituzionalisti come Bučar e Cerar (cfr. Bavcon/Bučar/Cerar *et al.* 2007), la scelta della denominazione Presidente del Governo sarebbe stata dettata dal fatto che non essendo previsto in Slovenia un Gabinetto come in Inghilterra o un Consiglio dei Ministri come in Francia o in Italia, ma, appunto, un Governo, tale organo dovesse giocoforza essere chiamato *capo* o meglio *Presidente* del Governo. Tuttavia, si ritiene che sarebbe stato possibile denominarlo comunque primo ministro o in altro modo, dunque, le ragioni della scelta potrebbero essere anche altre (cfr. Paolucci 2013). Si potrebbe sostenere che – premesso lo schema generale a cui la Costituzione slovena si rifà, ovvero sia quello tedesco – l'intento del legislatore fosse pure quello di non prevedere, anche attraverso la denominazione tecnica, un mero *primus inter pares*, bensì un organo assegnatario di maggiori attribuzioni (seguendo la tendenza manifestatasi in quegli anni anche in altri Stati). Nella pratica, poi, nonostante la maggiore consistenza e intensità del nome – *Presidente del Governo*, appunto, – le funzioni che la Costituzione prima e la legge ordinaria dopo conferiscono a tale organo non si allontanano molto da quelle degli altri ordinamenti di riferimento, mantenendo pressoché inalterati tutti i pregi e i difetti di una posizione che rimane tuttavia pariordinata (Paolucci 2013).

Infine si è altresì rilevato che talvolta il legislatore costituzionale opta per termini arcaici presenti in antiche fonti, si pensi ai termini sloveni *oblast* o *sodba* o *kazen* che figuravano già nei *Brižinski spomeniki* (Manoscritti di Frisinga) o ai termini italiani *tribunale* o *sentenza* o *Senato* o *Provincia* che originano dal diritto romano. In particolare si sono esaminati i termini sloveni *soditi* e *sodba* e i termini corrispondenti italiani *giudicare* e *sentenza*. Quanto ai termini *soditi* e *sodba*, ricerche effettuate da Škrubelj (2002: 58 – 60 e 2007: 247 – 261) ne dimostrano la presenza già nei *Brižinski spomeniki* (Manoscritti di Frisinga) “*soditi*” e “*soden dan*”, e costantemente in numerosi documenti successivi come il *Celovski* o il *Rateški rokopis* (1362 – 1390) “*soditi*”, lo *Starogorski rokopis* (1492 – 1498): *soditi*, la Dalmatinova Biblija (1584): *soditi*, *soden*,

prisoditi, obsoditi, sodba. Per effetto di ciò la studiosa ritiene che si possa parlare di un fenomeno di *naravne terminologizacije* (2002: 58 – 60) ovvero di terminologizzazione naturale. Inoltre Škrubej presume l'esistenza e l'uso di termini come *sod, sodna odločitev, sodba e sodja* anche in precedenza da parte degli Slavi delle Alpi Orientali, termini che non figurano espressamente nei *Brižinski spomeniki*, ma che sono presenti stabilmente nelle fonti successive dove esprimono il medesimo significato. Passiamo ora ai termini corrispondenti italiani, ossia *giudicare e sentenza*. Il verbo giudicare deriva dal latino iudicare, derivazione di iudex = giudice; il sostantivo sentenza, dal latino sententia, derivazione di sentire, ritenere, giudicare. Vocabolario online Treccani 2017; accesso 15 giugno 2017. Tali termini originano dal diritto romano dove esprimevano significato pressoché analogo a quello odierno (Biondi 1930). Si rileva tuttavia che nel corso dei secoli il significato e i contenuti in particolare di *sentenza* assumono sfumature più precise, si pensi alla distinzione tra *sentenze definitive e sentenze interlocutorie* o all'obbligo della motivazione della stessa dalla rivoluzione francese in poi (cfr. Chiovenda 1933).

6 CONCLUSIONI

Un linguaggio giuridico – e il suo sviluppo lessicale e terminologico – è il frutto di una serie di elementi e fatti quali la lingua storico-naturale da cui origina, il susseguirsi di fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali in una data società (cfr. Šarčević 1997, Cao 2007) e altresì dell'influsso di sistemi giuridici diversi (cfr. Gambaro/Sacco 2008).

Analogamente agli altri linguaggi giuridici, anche il linguaggio giuridico sloveno e quello italiano accanto ad alcuni elementi di affinità presentano altresì taluni elementi di diversità. Per comprovare quanto sopra sostenuto, in particolare in ambito terminologico, si è condotto uno studio volto a individuare origine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici su determinati termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali (Šarčević 1997: 236 e ss.), presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. La ricerca conferma che i termini equivalenti scelti dai due legislatori in determinati casi sono espressione di due sistemi giuridici diversi – quello italiano e quello sloveno – che si sono inevitabilmente ispirati ad altri sistemi giuridici come quello francese, quello tedesco e altri; esempio *Corte di Cassazione e Vrhovno sodišče*. In altri casi, invece, determinati termini contraddistinguono taluni elementi fondamentali dell'ordinamento in cui i singoli legislatori costituzionali hanno inteso in parte seguire dei modelli stranieri affermati e in parte distinguersi da essi per meglio soddisfare le esigenze specifiche dello Stato e della collettività e nel contempo per riaffermare anche a livello legislativo la propria autonomia e sovranità; esempio *Presidente del Consiglio dei Ministri e Predsednik vlade*. Si è altresì rilevato che talvolta il legislatore costituzionale opta per termini arcaici presenti in antiche fonti, si pensi ai termini sloveni *oblast* o *kazen* che figuravano già nei *Brižinski spomeniki* (Manoscritti di Frisinga) o ai termini italiani *tribunale* o *sentenza* che originano dal diritto romano.

Bibliografia

- AJANI, Gianmaria (2006) *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*. Torino: Giappichelli.
- BARILE, Paolo (1998) *Istituzioni di diritto pubblico*. Padova: Cedam.
- BAVCON, Ljubo/France BUČAR/Miro CERAR *et al.* (2007) *15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije*. Ljubljana: Pravna fakulteta.
- BELVEDERE, Andrea (⁴1994) “Nullità nel codice civile e nella legislazione speciale.” In: *Nullità nel codice civile e nella legislazione speciale*. Milano: Giuffrè, 555–567.
- BIONDI, Biondo (1930) “La sentenza civile romana.” In: *Studi in onore di Pietro Bonfante, IV*. Milano: Treves, 29–102.
- CAO, Deborah (2007) *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters.
- CATERINA, Raffaele/Piercarlo ROSSI (2008) “L’italiano giuridico.” In: Barbara Pozzo/Marina Timoteo (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*. Milano: Giuffrè, 185-208.
- CHIOVENDA, Giuseppe (1933) *Cosa giudicata e preclusione*. In *Rivista italiana di scienze giuridiche*. Istituto di diritto processual civile, I cit. Roma: Jovene Editore.
- COSMAI, Domenico (2007) *Tradurre per l’Unione Europea*. Milano: HOEPLI.
- DE GROOT, Gerard-René (2006) “Legal Translation.” In: Jan Smits (ed.), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 423–433.
- DOLINAR, Ksenija/Seta KNOP (⁵2003) *Leksikon Cankarjeve založbe*. Ljubljana: Cankarjeva založba.
- GAMBARO, Antonio/Rodolfo SACCO (32008) *Sistemi giuridici comparati*. Torino: UTET.
- GLÜCK, Christian F. (1888) *Commentario alle Pandette*. Milano: Vallardi.
- JEMEC TOMAZIN, Mateja (2009) *Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju. Doktorska disertacija*. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- JEMEC TOMAZIN, Mateja (2010) *Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes*. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
- KALIN GOLOB, Monika (2003) *Jezikovne reže 2*. Ljubljana: GV Revije.
- KAUČIČ, Igor/Franc GRAD (2008) *Ustavna ureditev Slovenije*. Ljubljana: GV Založba.
- KOCBEK, Alenka (2004) “Razvrstitev nemško-slovenskih in slovensko-nemških slovarjev pravnega in gospodarskega jezika po leksikografskih kriterijih.” *Mostovi* XXXVIII/1, 106-117.
- KOCBEK, Alenka (2011) *Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb*. Koper: Fakulteta za management.
- KRANJC, Janez (1988) “Slovenski pravnik in razvoj slovenske pravne terminologije.” *Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso* 43/8-10, 458-477.
- MARTINES, Temistocle (1997) *Diritto costituzionale*. Milano: Giuffrè.
- MATTILA, Heikki E. S. (2006) *Comparative Legal Linguistics*. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

- MEGALE, Fabrizio (2008) *Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e «translation studies»*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- MOTARA GARAVELLI, Bice (2001) *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- NYSTEDT, Jane (1996) "L'italiano che si scrive a Bruxelles." *Italiano e oltre* XIV, 198-206.
- PAOLUCCI, Sandro (2011) "The problem of equivalence in translating legal texts." *Lebende Sprachen: Zeitschrift für fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis* 56/1-2, 87-99.
- PAOLUCCI, Sandro (2013) *Prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov v pravnih besedilih: Primer prevoda Ustave Republike Slovenije v italijanščino*. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
- PAOLUCCI, Sandro (2017) "Translating names of constitutional bodies in legal texts: Italian translation of names of Slovenian constitutional bodies in different types of legal texts." *Journal of Specialised Translation* 27/1, 75-103.
- PAOLUCCI, Sandro (2021) *Alla ricerca dell'uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni*. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- PAVČNIK, Marjan (1997) *Teorija prava*. Ljubljana: Cankarjeva založba.
- PEZZIN, Claudio (1996) *La metafora nell'argomentazione retorico-giuridica*. Verona: Cierre Edizioni.
- POZZO, Barbara/Marina TIMOTEO (a cura di) (2008) *Europa e linguaggi giuridici*. Milano: Giuffrè.
- SACCO, Rodolfo (2000) "Traduzione giuridica." In Aa.vv., *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento I*. Torino: UTET, 722-735.
- ŠARČEVIČ, Susan (1997) *New Approach to Legal Translation*. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
- ŠKRUBEJ, Katja (2002) *Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah: model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva*. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Pravna fakulteta.
- ŠKRUBEJ, Katja (2007) "Diahrona pomenska stabilnost nekaterih najstarejših slovenskih pravnih izrazov in performativ." V: Irena Orel (a cura di), *Razvoj slovenskega strokovnega jezika: Obdobja 24 – Metode in zvrsti*. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 247-261.
- VILFAN, Sergij (1961) *Pravna zgodovina Slovencev*. Ljubljana: Slovenska matica.
- VIRGA, Pietro (1971) *Diritto Costituzionale*. Milano: Giuffrè.

Riassunto
IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E IL LINGUAGGIO GIURIDICO
ITALIANO. ALCUNE AFFINITÀ E DIFFERENZE LESSICALI E
TERMINOLOGICHE

Nel presente contributo si illustrano gli esiti di una ricerca avente per oggetto il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano. In primis, si è proceduto allo studio di numerose fonti, da cui sono emerse le origini, l'evoluzione avvenuta nel corso dei secoli e l'influenza di altre lingue sui due linguaggi giuridici in esame. In riferimento a quest'ultimo punto, si pensi all'influsso del francese in seguito all'entrata in vigore del *Code Napoleon* nel 1804, del tedesco per effetto della dottrina pandettistica verso la fine dell'Ottocento e dell'inglese dall'inizio del Novecento in poi.

Successivamente si è passati allo studio delle principali specialità lessicali e terminologiche dei linguaggi giuridici in generale e del linguaggio giuridico sloveno e italiano in particolare, rilevando talune analogie e differenze particolarmente significative. Per esemplificare, in ambito lessicale si pensi alla marcata presenza della polisemia (per esempio il termine italiano *azione* può corrispondere in sloveno a *tožba*, *storitev* o *delnica*).

Segue una breve indagine a livello terminologico volta a individuare origine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici sulla scelta di determinati termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali, presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. Ne emergono elementi alquanto significativi che richiedono naturalmente ulteriori estensioni e approfondimenti.

Parole chiave: Costituzione, linguaggio giuridico, sistemi giuridici, terminologia giuridica

Abstract
LEGAL SLOVENE AND LEGAL ENGLISH: SOME LEXICAL
AND TERMINOLOGICAL OBSERVATIONS

The paper presents the results of research on Slovene and Italian legal language. First, several sources were studied which can shed light on the origins, the historical evolution and the influence of other languages on the two legal languages in question. These other languages include French after the introduction of the Napoleonic Code in 1804, German as a result of the Pandettist doctrine towards the end of the 19th century and English from the beginning of the 20th century onwards).

Then, the main lexical and terminological features of legal language in general and of the Slovene and Italian legal language are analysed and some significant similarities and differences are noted. For example, in lexis a marked presence of polysemy has been observed (e.g. the Italian term *azione* may correspond to the Slovene *tožba*, *storitev* or *delnica*).

Finally, there is a brief terminological discussion aimed at identifying the origin, evolution and influence of other languages and other legal systems on the choice of certain legal terms which can be seen as functional equivalents in the Italian and Slovenian constitutions. Some rather significant findings have emerged, which call for further research and analysis.

Keywords: Constitution, legal language, legal systems, legal terminology

Povzetek

SLOVENSKI PRAVNI JEZIK IN ITALIJANSKI PRAVNI JEZIK: NEKATERE LEKSIKALNE IN TERMINOLOŠKE PODOBNOSTI IN RAZLIKE

Članek predstavlja rezultate raziskave o slovenskem pravnem jeziku in italijanskem pravnem jeziku. Najprej so bili preučeni različni, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti, kakšen je bil zgodovinski razvoj obeh obravnavanih pravnih jezikov in vpliv drugih jezikov na njiju. V zvezi s slednjim članek omenja vpliv francoščine po začetku veljavnosti Napoleonovega zakonika leta 1804, nemščine zaradi pandektistike proti koncu devetnajstega stoletja in angleščine od začetka dvajsetega stoletja.

Nato so prikazane glavne leksikološke in terminološke posebnosti pravnih jezikov nasploh ter zlasti slovenskega in italijanskega pravnega jezika, pri čemer smo opazili nekatere posebno pomembne podobnosti in razlike. Naprimer na leksikalnem področju je bila ugotovljena izrazita prisotnost polisemije (na primer italijanskemu izrazu *azione* lahko v slovenščini ustrezajo *tožba*, *storitev* ali *delnica*).

Na koncu je še prikaz kratke terminološke raziskave, katere namen je bil ugotoviti izvor, razvoj in vpliv drugih jezikov in drugih pravnih sistemov na izbiro določenih pravnih izrazov v italijanski in slovenski ustavi, ki bi jih lahko opredelili kot funkcionalne ustreznice. Zanimive ugotovitve, do katerih smo prišli, kličejo po nadaljnjih poglobljenih raziskavah.

Ključne besede: ustava, pravni jezik, pravni sistemi, pravna terminologija